



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. USI CIVICI

**Responsabile di settore: PIERONI SANDRO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 8020 - Data adozione: 23/08/2016**

Oggetto: Legge Forestale della Toscana, art. 76, comma 1 lettera b). Proroga periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/08/2016

Numero interno di proposta: 2016AD009940

## IL DIRIGENTE

Visto:

- la L.R. 21 marzo 2000, n. 39, 'Legge Forestale della Toscana', e s.m.i., Titolo V, 'Tutela del bosco' capo II, 'Difesa dei boschi dagli incendi', ed in particolare l'art. 76, comma 1 lettera b) che prevede che il regolamento forestale definisce i periodi a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 61, comma 2, viene stabilito che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi così come definito nel Piano AIB possono essere istituiti periodi a rischio fuori dall'intervallo temporale 1° luglio – 31 agosto, anche per singoli comuni;
- il D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R, 'Regolamento forestale della Toscana', e s.m.i., in cui all'art. 57 bis comma 2 bis e all'art. 66, comma 1, viene stabilito che qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali è vietato su tutto il territorio regionale nei periodi a rischio di incendi di cui all'articolo 61;
- il Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi 2014-2016, approvato con DGR n. 50/2014, e modificato con decreti dirigenziali nn. 935/2014 e 2289/2016, che, come previsto dall'art. 74, comma 2, lettera a) della suddetta L.R. 39/2000, ai punti 4.4 e 4.5 definisce gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi e le modalità di istituzione dei periodi a rischio;

Considerato:

- che per l'intero territorio regionale, il modello indice di rischio prevede attualmente condizioni di rischio molto alto per l'innescò e propagazione degli incendi boschivi;
- che le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili prevalenti condizioni di alta pressione con tempo stabile e temperature in prevalenza al di sopra dei valori medi fino alla prima settimana del mese di settembre 2016;
- che il numero di incendi boschivi verificatisi in Toscana nel corso delle prime tre settimane del mese di agosto 2016 risulta in aumento rispetto alle medie registrate nello stesso periodo dell'ultimo quinquennio e che risulta in crescita anche la superficie boscata percorsa dal fuoco;

## DECRETA

- di prorogare il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale fino al 15 settembre 2016 compreso.

IL DIRIGENTE

# **CERTIFICAZIONE**